



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area III – Stato Civile

Servizi Demografici
Prot. Uscita del 12/12/2012
Numero: **0009478**
Classifica: area 3

Roma,

F/



LORO SEDI

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

TRENTO

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI

AOSTA

- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura
Piazza della Repubblica, 15

e, per conoscenza:

- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA

PALERMO

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA

CAGLIARI

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie
Uff. III

ROMA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Legislativo

ROMA

- AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO

SEDE



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area III – Stato Civile

- 2 -

-ALL'ANCI
Via dei Prefetti, 46

00186 ROMA

-ALL'ANUSCA
Via dei Mille, 35E/F

40024 CASTEL S.PIETRO TERME(BO)

- ALLA DeA – Demografici Associati
c/o Amministrazione Comunale
V.le Comaschi n. 1160

56021 CASCINA (PI)

CIRCOLARE N. 31

OGGETTO: Nome Andrea – sentenza Corte Suprema di Cassazione del 20 novembre 2012

La recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa in data 20 novembre u.s., è andata come è noto a modificare l'orientamento finora seguito, nella maggior parte dei casi, dalla giurisprudenza e adottato dalla prassi amministrativa circa l'attribuzione del nome "Andrea" a persone di sesso femminile.

Al riguardo, la Suprema Corte ha sottolineato che il nome, annoverato tra i diritti fondamentali della persona umana, è oggetto di protezione nei più significativi strumenti internazionali dei diritti della persona umana, citando in particolare la Corte Europea dei Diritti



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area III – Stato Civile

Umani, che ha in più occasioni ribadito da una parte che il diritto alla scelta del prenome, pur rientrando nella sfera della vita privata dei genitori, non conferisce agli stessi una libertà assoluta, riconoscendo dall'altra un interesse pubblico alla regolamentazione del suo uso che può realizzarsi anche mediante il rifiuto delle Autorità nazionali a consentire l'imposizione di nomi "inusitati", fermo restando che tale interesse deve sempre e comunque tenere conto del principio di tutela della dignità del minore.

Pertanto il bilanciamento d'interessi tra il diritto alla non ingerenza nelle scelte personali e familiari e l'intervento delle autorità nazionali dei singoli Stati, deve avvenire secondo il criterio di proporzionalità ed adeguatezza rispetto al fine, costituito dal diritto del minore a non subire nocimento alcuno nell'ambito della dignità personale a causa di un nome inusitato.

La Corte Suprema ha quindi ritenuto che il nome "Andrea" non può definirsi ridicolo e vergognoso se attribuito ad una persona di sesso femminile, né può produrre un'ambiguità nel riconoscimento del genere della persona cui sia stato imposto, non essendo più riconducibile, in un contesto culturale ormai in continua evoluzione e non più rigidamente nazionalistico, esclusivamente al genere maschile.

Si comunica, per quanto di competenza delle SS.LL., tale nuovo orientamento, che risponde all'evoluzione storico sociale di cui lo stato civile è da sempre espressione e si chiede, nel contempo, di interessare in merito i Sigg. Sindaci.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Giovanna Menghini)